# PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 30-05-2023

Seduta I - Anno 2023

Il giorno trenta maggio duemilaventitré (30/05/2023), in presenza, nella sala consiliare di piazza Giuseppe Mazzini 21, ai sensi del regolamento, si è riunito il consiglio comunale, come da avviso datato 25 maggio 2023, prot. n. 10564, per la seduta di insediamento.

Presiede la seduta il sindaco, Ferdinando Gemma.

Il presidente prosegue con le formalità di apertura del consiglio comunale. All'appello eseguito dal segretario comunale, Giuseppe Benedetti, su disposizione del presidente dell'assemblea, risultano:

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
Ferdinando Gemma (Sindaco)	X	
Mirko Menicacci	X	
Francesco Saverio Andreani	X	
Nicole Bonacci	X	
Isabella Burganti	X	
Cinzia Speroni	X	
Stefano Sirci	X	
Emanuele Bacchi	X	
Marco Baldacci	X	
Giuseppe Rosichetti	X	
Dalila Stemperini	X	
Sandro Mignozzetti	X	
Nicola Terenzi	X	

e, quindi: PRESENTI: 13 - ASSENTI: 00

Risultato che i presenti sono in numero legale per la validità della seduta, ai sensi del regolamento per il funzionamento del consiglio, il presidente dell'assemblea, Ferdinando Gemma, dichiara aperta la riunione alle ore 15:04.

La seduta è pubblica.

Presiede il sindaco, Ferdinando Gemma. Partecipa il segretario comunale, Giuseppe Benedetti.



Dell'intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; gli interventi dei componenti il consiglio restano contenuti nel supporto audiovisivo, allegato al presente processo verbale come parte integrante.

\*\*\*\*\*

Il sindaco, in apertura di seduta, rivolge un breve saluto ai presenti, dicendo di sentirsi onorato di ricoprire questa carica e di volersi impegnare a lavorare per il bene di Trevi.

Quindi, in prosieguo di seduta, passa all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 1

(proposta n. 19/2023) (DELIBERA N. 14-30/05/2023)

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. ESAME DELLE CONDIZIONI DEGLI ELETTI A NORMA DEL CAPO II, TITOLO III DEL D.LGS. 267/2000. CONVALIDA DEGLI ELETTI.

Illustra l'argomento il presidente della seduta, Ferdinando Gemma.

Terminata l'illustrazione, apre la discussione, nella quale intervengono: ==,

Il presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, al n. 1 dell'o.d.g.

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

presenti	13	
astenuti	0	
Votanti	13	
Favorevoli	13	
contrari	0	

il presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero 14 del registro delle deliberazioni, anno 2023.

Il presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

presenti	13	
astenuti	0	



Votanti	13	
Favorevoli	13	
contrari	0	

\*\*\*\*\*

Il presidente, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 2

(proposta n. 20/2023) (DELIBERA N. 15-30/05/2023)

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Illustra l'argomento il presidente, Ferdinando Gemma.

Terminata l'illustrazione, il presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Mignozzetti (che comunica l'intenzione del suo gruppo di votare per Nicole Bonacci), Stemperini.

Il presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, indice la votazione per scrutinio segreto, provvedendo alla preliminare nomina degli scrutatori, nella persona dei consiglieri: Bacchi, Bonacci, Stemperini.

Vengono distribuite le schede per la votazione del presidente del consiglio comunale. Eseguita la votazione, raccolte le schede, assistita dagli scrutatori, procede allo spoglio e quindi alla proclamazione del risultato dello scrutinio:

presenti: 13 votanti: 13

schede bianche: 0 schede nulle: 0

hanno riportato voti:

Bonacci: 4; Baldacci: 9.

Con il risultato che precede, proclama, dunque, eletto presidente del consiglio comunale il consigliere Marco Baldacci.

La proposta di deliberazione in oggetto prende il numero 15 del registro delle deliberazioni, anno 2023.

La delibera, per effetto di quanto disposto dal regolamento del consiglio comunale, art. 6, è da considerarsi ipso jure immediatamente eseguibile.



Assume, quindi, la presidenza della seduta il neo-eletto presidente del consiglio comunale, Marco Baldacci, che rivolge un breve saluto all'assemblea.

\*\*\*\*\*

Il presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 3

(proposta n. 21/2023)

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:

GIURAMENTO DEL SINDACO.

Illustra l'argomento il presidente del consiglio.

Terminata l'illustrazione, il presidente invita tutti ad alzarsi in piedi per ricevere il giuramento del sindaco.

Il sindaco pronuncia il giuramento richiesto dall'art. 50, comma 11, del TUEL, pronunciando la formula: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA".

\*\*\*\*\*

Il presidente del consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 4

(proposta n. 22/2023)

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:

COMUNICAZIONE COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

Il sindaco Gemma comunica l'avvenuta costituzione della giunta comunale, indicando gli assessori nella persona dei signori:

Francesco Saverio Andreani, con deleghe a: urbanistica, lavori pubblici, sima;

Mirko Menicacci, con deleghe a: personale, protezione civile, associazionismo, volontariato, sport, rapporti istituzionali;

Isabella Burganti, con deleghe a: politiche sociali, scuola, cultura e turismo. salute;

Cinzia Speroni, con deleghe a: ambiente, agricoltura, commercio, viabilità, mobilità, artigianato, attività produttive.

Comunica, inoltre, la nomina dell'assessore Francesco Saverio Andreani alla carica di vicesindaco.



\*\*\*\*\*

Il presidente del consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 5

(proposta n. 23/2023) DELIBERA N. 16-30/05/2023)

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:

PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO.

Il presidente introduce l'argomento.

Il Sindaco pronuncia il suo intervento, richiamandosi ai documenti in atti.

Terminata l'illustrazione, apre la discussione, nella quale intervengono: Mignozzetti, Gemma, Stemperini.

Il presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, al n. 5 dell'o.d.g.

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

presenti	13	
astenuti	4	Rosichetti, Stemperini, Mignozzetti, Terenzi.
Votanti	9	
Favorevoli	9	
contrari	0	

il presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero 16 del registro delle deliberazioni, anno 2023.

\*\*\*\*\*

Il presidente del consiglio, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 6

(proposta n. 24/2023) (DELIBERA N. 17-30/05/2023)



iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:

ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

Illustra l'argomento il presidente del consiglio comunale.

Terminata l'illustrazione, il presidente apre la discussione, nella quale intervengono: -.

Il presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: -.

Vengono distribulte le schede per la votazione dei componenti effettivi. Eseguita la votazione, raccolte le schede, assistito dagli scrutatori, procede allo spoglio e quindi alla proclamazione del risultato dello scrutinio:

presenti: 13

votanti: 12 (non vota il Sindaco)

schede bianche: 0 schede nulle: 0

hanno riportato voti:

Burganti: 4; Bonacci:4; Rosichetti: 4.

Con il risultato che precede, proclama, dunque, eletti componenti effettivi della commissione elettorale comunale i consiglieri: Burganti, Bonacci, Rosichetti (si dà atto che il consigliere Rosichetti appartiene alla minoranza consiliare).

Procede, di seguito, alla seconda votazione, sempre per scrutinio segreto, per l'elezione dei componenti supplenti della commissione elettorale comunale.

Vengono distribuite le schede per la votazione dei componenti supplenti. Eseguita la votazione, raccolte le schede, assistito dagli scrutatori, procede allo spoglio e quindi alla proclamazione del risultato dello scrutinio:

presenti: 13

votanti: 12 (il Sindaco non vota)

schede bianche: 0 schede nulle: 0

hanno riportato voti:

Bacchi: 4; Andreani: 4; Mignozzetti: 4.

Con il risultato che precede, proclama, dunque, eletti componenti supplenti della commissione elettorale comunale i consiglieri: Bacchi, Andreani, Mignozzetti (si dà atto che il consigliere Mignozzetti appartiene alla minoranza consiliare).



Con il risultato delle votazioni che precedono, risultano, dunque, eletti componenti della commissione elettorale comunale, dato atto che il sindaco Ferdinando GEMMA ne è componente e presidente di diritto, i consiglieri:

A) quali componenti effettivi:

- 1. Isabella BURGANTI;
- 2. Nicole BONACCI:
- 3. Giuseppe ROSICHETTI;

B) quali componenti supplenti

- 1. Emanuele BACCHI;
- 2. Francesco Saverio ANDREANI;
- 3. Sandro MIGNOZZETTI.

La proposta di deliberazione in oggetto prende il numero 17 del registro delle deliberazioni, anno 2023.

\*\*\*\*\*

Il presidente del consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 7

(proposta n. 25/2023)

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.

Il presidente del consiglio comunica la costituzione del gruppi consiliari, in coerenza con le liste presentatesi alle elezioni e i risultati delle stesse, ovvero: "Uniti per Trevi" e "Trevi Bene Comune". Per il gruppo "Uniti per Trevi" il capogruppo è stato indicato nel consigliere Emanuele Bacchi; per il gruppo "Trevi Bene Comune" il capogruppo è stato indicato nel consigliere Giuseppe Rosichetti.

\*\*\*\*\*

Il presidente del consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 8

(proposta n. 17/2023) DELIBERA N. 18-30/05/2023)

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E ALLA DELIBERA ARERA N. 15/2022/R/rif.

Il sindaco illustra l'argomento.

Terminata l'illustrazione, apre la discussione, nella quale intervengono: --

Il presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, al n. 8 dell'o.d.g.

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

presenti	13	
astenuti	0	
Votanti	13	
Favorevoli	13	
contrari	0	

il presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero 18 del registro delle deliberazioni, anno 2023.

Il presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

presenti	13	
astenuti	0	
Votanti	13	
Favorevoli	13	
contrari	0	

\*\*\*\*\*

Il presidente del consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 9

(proposta n. 18/2023)

DELIBERA N. 19-30/05/2023)

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI - PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO TARI 2022-2025 VALIDATO DA AURI CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 3 DEL 11/04/2023 E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

Il sindaco illustra l'argomento.

Terminata l'illustrazione, apre la discussione, nella quale intervengono: Stemperini, Gemma,



## Mignozzetti.

Il presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, al n. 8 dell'o.d.g.

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

presenti	13	
astenuti	4	Rosichetti, Stemperini, Mignozzetti, Terenzi.
Votanti	9	
Favorevoli	9	
contrari	0	

il presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero 19 del registro delle deliberazioni, anno 2023.

Il presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

presenti	13	
astenuti	4	Rosichetti, Stemperini, Mignozzetti, Terenzi.
Votanti	9	
Favorevoli	9	
contrari	0	

\*\*\*\*\*

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente chiude la riunione e toglie la seduta alle ore 16:55 circa.

Le proposte di deliberazione trattate e adottate nel corso della seduta, unitamente agli allegati, sono depositate agli atti del Comune.

Al presente processo verbale sono allegati i documenti seguenti:

Allegato n.	
1	Verbale di giuramento del sindaco
2	Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel c

Dal presente processo verbale saranno estratte le deliberazioni votate nella seduta, che saranno pubblicate all'albo pretorio dell'ente ai sensi dell'art. 124 del TUEL.

\*\*\*\*\*

Vengono qui di seguito riportati i testi delle proposte votate e approvate.

### PROPOSTA n. 19 del 24-05-2023

Oggetto:

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMU= NALE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. ESAME DELLE CONDI= ZIONI DEGLI ELETTI A NORMA DEL CAPO II, TITOLO III DEL D.LGS. 267/2000. CONVALIDA DEGLI ELETTI Esito esame: Approvata come

DELIBERA n. 14 del 30-05-2023

Immediatamente eseguibile: S

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

## PREMESSO CHE

- il Consiglio Comunale, in base al disposto dell'art. 41 del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti;
- con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. 267/2000 rubricato: "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", è stata disciplinata la materia, precisato che il capo IV del D.Lgs. 235/2012 ha sostituito gli articoli 58 e 59 del TUEL;

RILEVATO CHE, pertanto, i signori Consiglieri, in questa prima seduta, devono indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II del T.U. 267/2000, ivi incluso il capo IV del D.Lgs. 235/2012 (che, per quella parte, ha sostituito gli articoli 58 e 59 del T.U. 267/2000);

PRESO ATTO CHE, come risulta dal Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni, in data 16 maggio 2023, a seguito delle elezioni del 14 e 15 maggio 2023, sono stati eletti: alla carica di Sindaco, il sig. Ferdinando Gemma, e alla carica di Consiglieri comunali i sigg.ri: Mirko Menicacci, Francesco Saverio Andreani, Nicole Bonacci, Isabella Burganti, Cinzia Speroni, Stefano Sirci, Emanuele Bacchi, Marco Baldacci, Giuseppe Rosichetti, Dalila Stemperini, Sandro Mignozzetti, Nicola Terenzi;

DATO ATTO CHE ai proclamati eletti è stata tempestivamente notificata a termine dell'art. 61 del T.U. 16/5/1960, n. 570, l'avvenuta elezione a Consigliere Comunale a seguito della consultazione del 14 e 15 maggio 2023;

PRESO ATTO CHE non risulta presentata a tutt'oggi nessuna denuncia di causa di ineleggibilità o incompatibilità nei confronti dei neo eletti;

RITENUTO CHE l'istituto della convalida degli eletti trovi il suo fondamento, oltre che nella legge, nel principio secondo cui ogni collegio è il primo giudice della regolarità della nomina dei propri componenti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dal Responsabile del servizio Segreteria, Daniela Rapastella, omesso quello di regolarità

contabile dal momento che la delibera non presenta aspetti di tale natura;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## VISTI

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento del Consiglio comunale;

# **DELIBERA**

 di convalidare l'elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabilita dalla legge, per i quali non sussistono condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità di cui al capo II, titolo III del D.Lgs. 2672000, e al capo IV del D.Lgs. 235/2012:

	5	Risultato elettorale
SINDACO	Ferdinando GEMMA Nato a Foligno (PG) il 09/05/1974	2199 <sup>*</sup> (candidato Sindaco eletto)
CONSIGLIERI	Mirko MENICACCI Nato a Foligno (PG) il 26/08/1973	339 <sup>§</sup>
	Francesco Saverio ANDREANI Nato a Foligno (PG) il 07/03/1991	287 <sup>5</sup>
	Nicole BONACCI Nata a Foligno (PG) il 09/10/1999	249 <sup>§</sup>
	Isabella BURGANTI Nata a Foligno (PG) il 23/10/1978	184 <sup>5</sup>
	Cinzia SPERONI Nata a Foligno (PG) il 24/09/1983	172 <sup>5</sup>
	Stefano SIRCI Nato a Foligno (PG) il 06/08/1973	169 <sup>§</sup>
	Emanuele BACCHI Nato a Foligno (PG) il 08/02/1981	164 <sup>§</sup>
	Marco BALDACCI Nata a Foligno (PG) il 14/07/1985	162 <sup>§</sup>
	Giuseppe ROSICHETTI Nata a Spoleto (PG) il 28/09/1969	1846 <sup>*</sup> (candidato Sindaco non eletto)
	Dalila STEMPERINI Nata a Foligno (PG) il 27/08/1988	420 <sup>§</sup>
	Sandro MIGNOZZETTI Nato a Foligno (PG) il 18/03/1970	343 <sup>§</sup>
	Nicola TERENZI Nato a Foligno (PG) il 01/11/1988	255 <sup>§</sup>

- \* Cifra individuale del candidato a Sindaco
- § Preferenze riportate dal Consigliere eletto
- 2. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Segreteria Daniela Rapastella.

\*\*\*\*\*

PROPOSTA n. 20 del 24-05-2023

Esito esame: Approvata

come

Oggetto:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

DELIBERA n. 15 del 30-05-2023

Immediatamente eseguibile: S

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione, con la quale, in relazione al disposto dell'art. 41 del T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del giorno 14 e 15 maggio 2023;

VISTO l'art. 39 dello stesso T.U. n. 267/2000, che lascia allo statuto comunale, nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, di prevedere la figura del Presidente del Consiglio comunale;

VISTO l'art. 33 dello Statuto comunale, che prevede l'istituzione della figura del Presidente del Consiglio;

VISTO il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale, in particolare, l'art. 6, che disciplina l'elezione del Presidente del Consiglio comunale;

DATO corso alla votazione, il Sindaco-Presidente, assistito dagli scrutatori che ha gi provveduto a nominare, prima della trattazione dell'argomento, nelle persone dei consiglieri:	à
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
***************************************	
proclama il seguente risultato:	
Sistema di votazione: scrutinio segreto.	
Hanno riportato voti:	

CON il risultato delle votazioni che precedono

#### DELIBERA

Di eleggere Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Sig.

- Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Segreteria Daniela Rapastella.
- 3. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile *ipso jure*, in forza di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento consiliare, il quale, al terzo comma, recita: «Dopo l'elezione del presidente del consiglio, la riunione prosegue sotto la sua presidenza per gli altri adempimenti relativi alla prima seduta».

\*\*\*\*\*

PROPOSTA n. 23 del 24-05-2023

Oggetto:

PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO

Esito esame: Approvata come

DELIBERA n. 16 del 30-05-2023

Immediatamente eseguibile: N

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare il comma 3, che così dispone: Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco (...), sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

VISTO l'art. 34 dello Statuto che fissa la discussione e l'approvazione degli indirizzi generali di governo nella prima seduta del Consiglio Comunale, una volta comunicata la composizione della giunta;

VISTO l'art. 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, secondo il quale, in sede di discussione delle linee programmatiche, possono intervenire i rappresentanti dei vari gruppi limitando l'intervento stesso a dieci minuti; il Sindaco può integrare o modificare il programma stesso sulla base degli eventuali emendamenti da lui accolti;

VISTO che il Sindaco, con il documento allegato alla presente deliberazione e la connessa relazione in merito, assolve l'adempimento in oggetto, ovvero la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

#### VISTI

- il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale

# **DELIBERA**

1. di approvare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nel testo del documento che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e



sostanziale.

PIAZZA G. MAZZINI, N. 21 - 06039 - TREVI (PG)

\*\*\*\*\*

PROPOSTA n. 24 del 24-05-2023

Esito esame: Approvata

come

Oggetto:

ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTO= RALE COMUNALE.

DELIBERA n. 17 del 30-05-2023

Immediatamente eseguibile: N

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

## Premesso quanto segue:

In relazione al disposto dell'art. 12, commi 1 e 2, del T.U. approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che testualmente recita:

"Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge,nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio (Comma:— modificato dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;— sostituito dall'art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270).

La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.(Comma così sostituito:— dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340; — dall'art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270; - dall'art. 3-quinquies del D.L. 3.1.2006, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 27.1.2006, n. 22)";

- ed a seguito della ricostituzione, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, della commissione elettorale comunale (C.E.Co.) disposta dalla legge 21.12.2005, n. 270, che, all'art. 10, comma 3, testualmente recita:
- "3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- questo Comune, cui sono assegnati nº 13 consiglieri comunali, a seguito del rinnovo del Consiglio comunale con le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, deve dare corso alla nomina, nel suo seno, di nº 3 componenti effettivi e nº 3 supplenti.

Per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (Art. 13 del T.U. n. 223/1967):

- a) dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la elezione dei componenti effettivi, poi per la elezione dei componenti supplenti;
- b) il sindaco non prende parte alle votazioni;
- c) è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati;
- d) ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggiore numero di voti purché non inferiore a tre;
- e) a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età;
- f) la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il



maggior numero di voti;

Visto il d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale per i servizi elettorali n. 2600/L del 1° febbraio 1986;

Visto l'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge la Commissione elettorale comunale fra i suoi componenti, ai sensi della legge 223/1967;

... (omissis) ...

Con il risultato delle votazioni che precedono

#### DELIBERA

1. La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri:

A) COMPONENTI EFFETTIVI (da elencare in corrispondenza del risultato della votazione)	B) COMPONENTI SUPPLENTI (da elencare in corrispondenza del risultato della votazione)		
Sindaco Ferdinando Gemma: Presidente			
Isabella Burganti	Emanuele Bacchi		
Nicole Bonacci	Francesco Saverio Andreani		
Giuseppe Rosichetti	Sandro Mignozzetti		

Dare atto, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente:

- A) fra i componenti effettivi da: Giuseppe Rosichetti;
- B) fra i componenti supplenti da: Sandro Mignozzetti.
- 2. DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento relativamente alla pratica in oggetto è il Responsabile dell'Area Amministrativa Daniela Rapastella.

\*\*\*\*\*

PROPOSTA n. 17 del 27-04-2023	Esito esame: Approvata come
Oggetto:	
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RI=	DELIBERA
FIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI	n. 18 del 30-05-2023
NORMATIVE VIGENTI E ALLA DELIBERA ARERA N. 15/	
2022/R/rif	Immediatamente
	eseguibile: S

### IL CONSIGLIO COMUNALE

# RICHIAMATI i seguenti atti:

- il DUP 2023-2025 approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 11 del 28/03/2023, immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2023 2025 approvato dal Consiglio comunale con proprio atto n.

12 del 28/03/2023 immediatamente eseguibile;

 il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Parte finanziaria approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 70 nella seduta del 13/04/2023 immediatamente eseguibile;

#### VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che con decreto del 19/04/2023 del Ministero il termine per la deliberazione del del bilancio di previsione 2023-2025 è stato differito al 31/05/2023;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30-12-2021 n. 228 convertito in legge dalla L. 25-2-2022 n. 15 che, nel dettare disposizioni in materia di proroga di termini in materia economica e finanziaria, dispone che : "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."



RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 20 del 29/06/2021;

#### VISTI:

- le modifiche apportate all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs.vo n. 152 del 03/04/2006 n.
   152;
- il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TORIF)" approvato con deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022;

## CONSIDERATO inoltre che:

- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif di cui sopra, definisce gli standard minimi tecnici
  e contrattuali per la gestione della tariffa che sono stati declinati sulla base di una matrice a
  quattro schemi regolatori;
- la deliberazione del Consiglio direttivo dell'AURI n. 16 del 30/04/2022 ha stabilito che il quadrante di riferimento del TQRIF su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei comuni o dei gestori, sia il quadrante I,

RILEVATO che, ARERA ha stabilito che l'entrata in vigore della suddetta disciplina avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2023;

RITENUTO pertanto opportuno modificare e integrare il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI per recepire sia le disposizioni normative vigenti e sia quelle contenute nella deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022;

**DI DARE ATTO** pertanto di dover procedere alla modifica e integrazione dei seguenti articoli 9bis, 19, 30, 31 e 32:

## ART. 9-BIS

# RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

#### Vigente:

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
- 3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono



presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

- 4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
- 5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

## Modificato e integrato nella sua interezza come segue:

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.
- 3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 25 bis del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
- 4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo

non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

# ART. 19 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

## Vigente:

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzioneo il possesso di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entroil 30 giugno dell'anno successivo.
- 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o che il tributo sia assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo:
- 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## Modificato e integrato nella sua interezza come segue:

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzioneo il possesso di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di



produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.

- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nelle modalità e tempi previsti dall'art. 30 del presente regolamento.
- 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o che il tributo sia assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo;
- 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

# ART. 30 DICHIARAZIONE TARI

## Vigente:

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazionedel tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, o riduzioni.
- Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r inviata in via telematica con posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della ricevuta di avvenuta consegna al destinatario nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del



numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).

- 5. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o dal detentore a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
- 6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) del dichiarante, il numero degli occupanti e le generalità di eventuali soggetti occupanti non residenti;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) e il numero ed i dati anagrafici dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
  - f) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
  - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. Utenze non domestiche:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione:
  - e) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firmadigitale.

8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il



contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

- 9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione della tassa sui rifiuti, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) o della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/07/2000, n. 212.
- 10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

# Modificato e integrato nella sua interezza come segue:

- I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
- 2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, o dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, a mezzo posta, e-mail, posta elettronica certificata, o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore o disponibile presso gli sportelli fisici.
- 3. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
- 4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione, di variazione o di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio;
  - b) per le richieste di attivazione il codice utente e il codice utenza, mentre per le richieste di variazioni o di cessazione del servizio il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la



#### richiesta;

- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio.
- 5. Il modulo della dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

# Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

## Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o dal detentore a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
- 7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei

coobbligati ha effetti anche per gli altri.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES/TARSU) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

10. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui al comma 2 del presente articolo ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

11. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b. i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

- d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
- 12. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 13. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 14. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 12, gli effetti delle richieste di

variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

# ART. 31 RISCOSSIONE

## Vigente:

- 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante:
  - modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
  - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa);
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro (4) rate scadenti il 30 aprile, il 30 giugno, il 30 agosto e il 31 ottobre, o in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
- 4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00 (cinque). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
- 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevutadi ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

# Modificato e integrato nella sua interezza come segue:

- 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante:
  - modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
  - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa);
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
- 3. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in quattro rate scadenti il 31 luglio, il 10 settembre, il 31 ottobre e il 10 dicembre. Con riferimento al pagamento in unica soluzione il termine di scadenza è fissato al 31 luglio di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
- 4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
- 5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00 (cinque). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
- Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

ART. 32 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Vigente:



- Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel successivo articolo 36, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

# Modificato e integrato nella sua interezza come segue:

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel successivo articolo 36, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 4. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
- 5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

DI DARE ATTO altresì che vengono aggiunti i seguenti articoli 25-bis, 31-bis, 38-bis:

### ART. 25- bis

# PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
- 2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA



codice utente;

- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

## ART. 31-bis

# PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

- 1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
- 2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
- 3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti contenuti minimi:
  - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
  - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
- 4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;

- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

#### ART. 38-bis

# MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

- È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 31:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
  - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
- 2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
- La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
- 4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi al tasso legale in vigore.

**ESAMINATO** il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui ai punti precedenti e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come



modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

All'unanimità dei voti favorevoli, legalmente resi:

#### DELIBERA

# Per quanto in premessa:

- DI APPORTARE al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) le modifiche e le integrazioni necessarie, come in premessa specificate, al fine di adeguarlo alle disposizioni della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022;
- 2) DI APPROVARE il «Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 42 articoli e che sostituisce integralmente il precedente «Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)» approvato con propria precedente deliberazione n 20 del 29/06/2021;
- DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
- 4) DI PROVVEDERE AD INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- 5) DI DICHIARARE, con successiva, separata unanime votazione favorevole espressa in modo palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sussistendo motivi d'urgenza.

\*\*\*\*\*\*

## PROPOSTA n. 18 del 28-04-2023

Oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI - PRESA D' ATTO PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO TARI 2022-2025 VALIDATO DA AURI CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 3 DEL 11/042023 E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO Esito esame: Approvata come

DELIBERA n. 19 del 30-05-2023

Immediatamente eseguibile: S

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e'

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che con decreto del 19/04/2023 del Ministero il termine per la deliberazione del del bilancio di previsione 2023-2025 è stato differito al 31/05/2023;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30-12-2021 n. 228 convertito in legge dalla L. 25-2-2022 n. 15 che, nel dettare disposizioni in materia di proroga di termini in materia economica e finanziaria, dispone che : "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."

## PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

#### RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
  esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021,
  approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 di adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

**DATO ATTO** che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti:
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO CHE l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021/R/RIF, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

TENUTO CONTO che nel Comune di Trevi (PG) è presente ed operante l'Ente di governo dell'Ambito denominato Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) istituito con L.R. n. 11/2013, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

PRESO ATTO che con la deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) in applicazione dal 01 gennaio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'AURI n. 16 del 30/04/2022 con la quale lo stesso ha stabilito che il quadrante di riferimento del TQRIF su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei comuni o dei gestori, sia il quadrante I;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2022 il piano economico finanziario TARI deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale indicando l'evoluzione dei costi del servizio nel quadriennio 2022-2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purchè debitamente motivata;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 18 maggio 2022 avente per oggetto: "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 3 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 31 maggio 2022 con la quale si approvava il piano finanziario e le tariffe per l'anno 2022;

CONSIDERATO che con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 11/04/2023, avente ad oggetto "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 3 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif. Riapertura infra periodo ex art. 8.5 della Delibera ARERA n. 363 del 3/8/2021 con contestuale riequilibrio della concessione ex art. 17 comma 2 MTR2", sono stati validati da parte di AURI i PEF TARI dei Comuni del sub ambito n. 3, a seguito della riapertura infra periodo ex art. 8.5 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, in sostituzione di quelli già approvati lo scorso anno 2023-2024-2025;

VISTO pertanto, il Piano economico finanziario (PEF) quadriennale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, validato dall' Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 11/04/2023, giusta comunicazione di AURI pervenuta in data 13/04/2023 e acquisita al protocollo comunale n.7687 in data 13/04/2023, da cui risulta il totale delle entrate tariffarie (costi efficienti 2023 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale) pari ad € 2.105.015,00;

**DI DARE ATTO** che il piano economico finanziario quadriennale (PEF), validato dall' Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 11/04/2023 risulta corredato dalla relazione di accompagnamento e si allega al presente atto "ALLEGATO B";

RILEVATO dal prospetto riepilogativo del PEF 2023, che il limite alla crescita annuale delle tariffe, fattore rho – Incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022, è pari al 8,60%;

**DETERMINATO** quindi l'importo del limite massimo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita per € 2.105.015,00;

**DATO ATTO** che tale importo di € 2.105.015,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 che ammontano ad € 24.706,00 si riduce a € 2.080.309,00;

RILEVATO che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, il costo di € 2.080.309,00 di cui € 1.225.947,00 per costi variabili ed € 854.362,00 per costi fissi, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RITENUTO dover approvare la tabella di conversione codice ATECO ISTAT – CATEGORIE



DPR 158/99, che si allega alla presente sotto "ALLEGATO A", al fine dell'individuazione delle tariffe per le utenze non domestiche corrispondenti ai codici ATECO, così come previsto dall'art. 18 c. 2 del Regolamento del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO pertanto di prendere atto del suddetto piano economico finanziario TARI per l'anno 2023 validato con la deliberazione dell'Assemblea dei sindaci AURI n. 3 dell'11 aprile 2023 sopra citata che si allega al presente atto sotto "ALLEGATO B";

DATO ATTO CHE il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal DPR 158/99 e sintetizzati nella seguente tabella;

	Determi	nazione costi sostenuti	libries
CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati gestione  CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata		CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	86.798,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	80.821,00 €
	The control of the second control of the second of the sec	CTS costi trattamento e smaltimento rsu	215.537,00 €
	CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	189.702,00 €	
	CARC Costi Amministrati Riscossione (costi amministrativi del pe riscossione e contenzioso)	86. <b>37456 8 255</b> 2007 1330 <b>5</b> 70	72.511,00 €
CC Costi comuni  CCD Costi Co (costo del personale appalto minim	CGG Costi Generali di Gestione del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		190.451,00 €
	di materiali e dei servizi co	D Costi Comuni Diversi sto del personale a tempo determinato, quote dei costi nateriali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, zie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, ca consulenze, sacchetti biode compreso nelle precedenti	gradabili e quanto non	18.946,00 €
	Amm Ammortamenti		65.305,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Acc Accantonamento	392.838,00 €	
	- di cui costi di gestion	0,00 €	
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e one	0,00 €	



# CITTÀ DI TREVI

	PIAZZA G. MAZZ settore e/o dal contratto			Commence a commence of the com	
	- di cui per altri non in o tributarie	0,00 €			
	R Remunerazione del capit	0,00 €			
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso					37,00 €
	CK proprietari				
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2				0,00 €
	CQexp tv Costi operativi v MTR-2	ariabi	li pre	visionali art. 9.2 del	0,00 €
	COI tv Costi operativi ince MTR-2	entiva	nti va	riabili art. 9.3 del	0,00 €
	i COexp tf Costi operativi fi MTR-2	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del			
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2				0,00 €
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2				0,00 €
	AR Proventi della vendita derivante da rifiuti	AR Proventi della vendita di materiale ed energia			
	AR <sub>CONAI</sub> Ricavi derivanti o CONAI		0,00 €		
AR Proventi e	fattore sharing b		0,00	coefficiente gradualità <b>y</b>	0,80
ricavi				fattore sharing ω	0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing				39.364,00 €
	b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing			92.767,00 €	
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili			45.083,00	
	di cui: Residuo RCND			0,00 €	
	Residuo RCU		0,00 €		
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €		
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €		
	recupero scostamento COSexp		0,00 €		
	recupero scostamento COVexp		0,00 €		
	recupero scostamento COQexp		0,00 €		
	recupero scostamento CO	0,00 €			
	recupero scostamento tariffe variabili a-2			0,00 €	
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi			va ai costi fissi	-18.958,00



	PIAZZA G. MAZZINI. N. 21 -	06039 - TREVI (I		
	di cui: Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
RC Conguagli fissi	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €		
	recupero scostamento COVexp	0,00 €		
	recupero scostamento COQexp	0,00 €		
	recupero scostamento COexp	0,00 €		
	recupero scostamento tariffe fisse a-2	0,00 €		
Oneri relativi	all'IVA e altre			
all'IVA e altre imposte				
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di	p Parametro per la determinazione delle tariffe	8,60%		
crescita	TVa-1 Costi totali anno precedent	1.941.092,00 €		
Costi variabili effettivi				1.225.947,00 €
Riclassificazione	e Arera (delta) per vincolo su cost	i anno pre	cedente	0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				0,00 €
ΣTV - Totale costi variabili				1.225.947,00 €
Costi fissi effettivi			879.069,00 €	
Riclassificazion	e Arera (delta) per vincolo su cos	ti anno pre	cedente	0,22 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			24.706,00 €	
$\Sigma TF$ - Totale costi fissi			854.362,00	
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$			2.080.309,00 €	

# CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti

conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 2.080.309,00 e comprende i costi fissi, pari al 41,07% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 58,93%;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le
  categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso
  la tariffa secondo criteri razionali e il Comune di Trevi per la ripartizione di tali costi
  ha considerato il parametro già adottato nello scorso anno 2022 sulla base della
  percentuale di incidenza delle utenze domestiche e non domestiche rispetto al numero
  totale utenze iscritto nel ruolo di riscossione come segue:

% costi attribuiti alle utenze domestiche: 45,67% costi attribuiti alle utenze non domestiche: 54,33%

- il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2023 è pari ad € 2.080.309,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 854.362,00 di cui € 390.187,13 riferibili alle utenze domestiche ed € 464.174,87 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 1.225.947,00 di cui € 559.889,99 attribuibili alle utenze domestiche ed € 666.057,01 a quelle non domestiche
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nell'"ALLEGATO C";

**DATO** ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124;

**DATO** ATTO che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2023 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

CONSIDERATO che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2023 ammonta ad € 2.080.309,00 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 2.080.309,00;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale del 5% per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Perugia con delibera del Presidente n. 236 del 06/12/2022;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 29/06/2021 e integrato e modificato nella seduta odierna;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su

quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO CHE il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

RITENUTO dover confermare una riduzione del 70% sia alla quota fissa che variabile della tariffa alle associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte al relativo registro regionale al fine di agevolare le stesse relativamente ai fini che perseguono;

DI DARE ATTO che l'onere derivante dalle ulteriori riduzioni e agevolazioni previste nel regolamento comunale, per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

VISTO il Piano Tecnico servizio di spazzamento già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 101/2015 e ritenuto di dover confermare il medesimo piano anche per l'anno 2023;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'Area Contabile, a norma dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

ACQUISITO sulla proposta il parere del collegio dei Revisori dei Conti

#### VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate

 DI APPROVARE la tabella di conversione codice ATECO ISTAT – CATEGORIE DPR 158/99, che si allega al presente sotto "ALLEGATO A", al fine dell'individuazione delle tariffe per le utenze non domestiche corrispondenti ai codici ATECO;

## 2. DI PRENDERE ATTO:

del Piano economico finanziario (PEF) TARI quadriennale 2022-2025, elaborato ai sensi

- del metodo MTR-2 ARERA, validato dall' Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 11/04/2023, che si allega alla presente deliberazione, "ALLEGATO B" costituendone parte integrante e sostanziale;
- che tale Piano economico finanziario (PEF) TARI quadriennale 2022-2025 risulta corredato dalla relazione di accompagnamento con i relativi allegati;
- del limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022), fattore rho nella misura del 8,60%;
- del valore finale del PEF 2023, approvato e validato dall' Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 11/04/2023, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 pari ad euro 2.080.309,00 iva compresa, di cui € 1.225.947,00 per costi variabili ed € 854.362,00 per costi fissi;
- che l'entrata massima tariffaria è pari ad € 2.080.309,00;
- 3. DI APPROVARE le tariffe per l'anno 2023 della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e del comma 652 del art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come risultanti nell'"ALLEGATO C" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- DI CONFERMARE l'applicazione della riduzione del 70% sia alla quota fissa che variabile della tariffa alle associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte al relativo registro regionale;
- 5. DI DARE ATTO che le tariffe approvate assicurano la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e che l'onere derivante dalle ulteriori riduzioni e agevolazioni previste nel regolamento comunale, per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- DI DARE ATTO che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2023;
- 7. DI DARE ATTO che alla TARI si applica, ai sensi dell'art. 1 c. 666 L. 147/2013, il tributo provinciale del 5% per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Perugia con delibera del Presidente n. 236 del 06/12/2022;
- 8. DI CONFERMARE, per l'anno 2023 il Piano Tecnico Servizio di Spazzamento già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 101/2015;
- DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente;
- 10. DI DICHIARARE con successiva, separata unanime votazione favorevole espressa in modo palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. n.267/2000.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II Presidente

II Presidente BALDACCHMARCO II Segretario BENEDETTI GIUSEPPE

Sufelle Jewhio.